



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |         |            |
|--------------------------|-----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FISCHETTI | GIULIO  | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MARTINA   | ANTONIO | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE | COSIMO  | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REQ.GENERALE

N° /11

UDIENZA DEL

11/06/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

392-1-12

PRONUNCIATA IL:

11-6-12


DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL


21-6-12

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n° /11  
depositato il 29/11/2011

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°  2 REGISTRO 2000  
SANZ/INTER.  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO



SSA A ZZAIO

difeso da:  
MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

proposto dal ricorrente:

 E 74121 TARANTO TA

difeso da:  
MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

## FATTO

In data 29/11/2011 la sig.ra [REDACTED] rappresentata e difesa dal dott. Vito Montanaro, si costituì in giudizio, con espressa richiesta di discussione in seduta pubblica, con sospensione cautelare della riscossione e condanna alle spese di giudizio, per le quali il difensore si dichiara anticipatario, avverso la cartella di pagamento n. [REDACTED] [REDACTED] per ruolo Imposta di Registro, sanzioni, interessi ed accessori dell'Agenzia delle Entrate di Taranto notificata il giorno 11/08/2011 da Equitalia Etr spa Bari quale coobbligato solidale, socio ed ex amministratore della [REDACTED] sport.

La ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa rispetto alla qualità di socio, l'impossibilità di poter iscrivere, senza la preventiva escussione del patrimonio sociale, e quale amministratore ex rappresentante, l'eventuale iscrivibilità delle sole sanzioni ed erronea iscrizione a ruolo degli interessi nonché l'immotivata e mancata applicazione di riduzione delle sanzioni ed infine, richiede, in via subordinata, la riduzione di sanzioni ed interessi.

L'Ufficio, si è costituito in data 16/12/2011 ricordando che l'iscrizione deriva dalla liquidazione sul valore resosi definitivo in mancanza di ricorso da parte della società venditrice, [REDACTED], relativo ~~alla compravendita di un ramo di azienda ed evidenziando il difetto di~~ legittimazione passiva per quanto riguarda le eccezioni riferibili alla cartella esattoriale ed insiste sul rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.

La Commissione nella seduta del 12/03/2012 accolse l'istanza cautelare e nella seduta odierna le parti insistono sulle proprie

argomentazioni e si riportano agli scritti. In particolare, ricorda che con R.G.R. n. [REDACTED]/2011 la società venditrice ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione alla base della cartella esattoriale qui in discussione.

### OSSERVAZIONI

La Commissione, preliminarmente ritiene che l'Ufficio abbia il dovere di escutere il patrimonio della società venditrice e nel merito, considerata la pendenza del ricorso avverso l'avvio di rettifica ritiene possa procedersi esclusivamente all'iscrizione frazionata così come stabilito dall'art. 68 del D.Lgs. n. 546/92.

Pertanto, assorbite tutte le altre eccezioni, la Commissione ritiene di dover accogliere il ricorso e per l'effetto annullare la cartella opposta. Spese di giudizio, fissate in € 300,00, oltre IVA e CAP, da distrarsi in favore del difensore anticipatario, a carico dell'Ufficio soccombente.


### P. Q. M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, sezione 1', accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ingiunzione opposta. Spese € 300,00, oltre IVA e CAP, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.

---

Taranto, li 11/06/2012

il relatore  
dott. Antonio MARTINA



il presidente  
dott. Giulio FISCHETTI

